

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

Mecc. 2020 00843/064 - Allegato 1

CITTÀ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2013, esecutiva dal 25 febbraio 2013.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
CAPO III - IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE	CAPO III - IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE EX ART. 147-QUATER TUEL
Articolo 13 - Soggetti del controllo	Articolo 13 - Tipologia e Soggetti del controllo
1. I controlli sulle società partecipate non quotate sono effettuati dalla Direzione Partecipazioni comunali, dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali nonché dai Servizi della Città competenti per materia con riguardo ai servizi pubblici locali.	1. L'Amministrazione definisce, ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate per garantire il principio di sana gestione e per esercitare i propri poteri di Socio. I controlli sulle società partecipate non quotate sono effettuati dall'Area Partecipazioni Comunali e dalle Divisioni della Città competenti per materia. Le funzioni di coordinamento delle Unità organizzative coinvolte nei controlli del presente Capo III sono svolte dall'Area Partecipazioni Comunali.
	2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente: a) controllo giuridico-amministrativo; b) controllo analogo sulle società in house; c) controllo economico-finanziario; d) controllo strategico, di programmazione del ciclo della performance e di gestione; e) controllo sulla qualità dei servizi erogati.

2. Per le società controllate l'Amministrazione definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società secondo parametri quantitativi e qualitativi, sulla base dei quali vengono redatti il budget ed i piani pluriennali, poi trasmessi alla Direzione Partecipazioni. In particolare, nel caso di società miste, gli obiettivi devono essere definiti in coerenza con quanto previsto dagli atti delle gare finalizzate alla cessione di quote delle società stesse. 3. Per le altre società l'Amministrazione definisce gli obiettivi relativi alle finalità della propria partecipazione e verifica la coerenza agli stessi dei piani pluriennali e dei budget, poi trasmessi alla Direzione Partecipazioni.	3. L'Amministrazione, avvalendosi dell'Area Partecipazioni Comunali, attiva un sistema informativo finalizzato a rilevare periodicamente i rapporti finanziari tra Comune e Società, la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ed i contratti di servizio. Per le società controllate, l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo parametri quantitativi e qualitativi, sulla base dei quali vengono redatti il budget ed i piani pluriennali, poi trasmessi all'Area Partecipazioni Comunali che li condivide con i Servizi competenti per materia. Per le altre società, l'Amministrazione definisce, di concerto con gli altri soci, di volta in volta obiettivi coerenti alle finalità della propria partecipazione.
4. Gli obiettivi ed i dati principali ricavati dai budget delle società partecipate sono riportati ed illustrati in apposita sezione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione della Città, ai sensi dell'articolo 170 comma 6 TUEL.	4. Gli obiettivi specifici assegnati alle società controllate sono riportati e illustrati nell'apposita sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell'articolo 170 TUEL. Tali obiettivi saranno oggetto di successiva verifica da parte dell'Area Partecipazioni Comunali e delle Divisioni competenti per materia.
	5. Per le procedure di attuazione dei controlli di cui al presente Capo III secondo le diverse tipologie come richiamate al precedente comma 2, si rinvia ad appositi provvedimenti della Giunta Comunale adottati nell'ambito degli indirizzi generali contenuti nel presente regolamento.
Articolo 14 - Monitoraggio periodico	Articolo 14 - Monitoraggio periodico
1. La Direzione Partecipazioni procede al monitoraggio periodico sull'andamento della gestione delle società partecipate, anche come contributo alla verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, attraverso la raccolta di dati mensili, sulla base di parametri contabili ed extracontabili, relativi a parametri di natura gestionale, contabile ed extracontabile, quali, a titolo esemplificativo, posizione finanziaria netta, numero di dipendenti e costo del personale, fatturato, debiti/crediti verso la Città di Torino, e ricavabili da prospetti compilati dalle società e trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in esame.	1. L'Area Partecipazioni Comunali procede, con il coinvolgimento delle Divisioni competenti per materia, al monitoraggio periodico sull'andamento della gestione delle società controllate, anche come contributo alla verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, attraverso la raccolta periodica di dati, sulla base di parametri contabili ed extracontabili, relativi a parametri di natura gestionale, contabile ed extracontabile, quali, a titolo esemplificativo, posizione finanziaria netta, numero di dipendenti e costo del personale, fatturato, debiti/crediti verso la Città di Torino, e ricavabili da prospetti compilati dalle società. e trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in esame.

	2. Il controllo economico-finanziario sulle società controllate si esercita attraverso il monitoraggio: - ex ante, orientato all'analisi dei piani industriali, budget e piani degli investimenti, se previsti; - concomitante, attraverso report periodici economico-finanziari; - ex post, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio e del bilancio consolidato del "Gruppo delle società"
2. I dati acquisiti sono poi rielaborati in un report di sintesi che viene messo a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.	2. I dati acquisiti sono poi rielaborati in un report di sintesi che viene messo a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.
3. Il monitoraggio consente di individuare la possibile presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario che possano avere effetti rilevanti sul bilancio della Città. La presenza di eventuali scostamenti viene segnalata e poi commentata con la società, concordando opportune azioni correttive.	3. Il monitoraggio consente di individuare la possibile presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario che possano avere effetti rilevanti sul bilancio della Città. La presenza di eventuali scostamenti viene segnalata e poi commentata con la società, concordando opportune azioni correttive.
Articolo 15 - Situazioni infrannuali	Articolo 15 - Situazioni infrannuali
1. Le società partecipate inviano situazioni infrannuali (semestrali) che sono oggetto di lettura ed analisi critica, al fine di verificare e l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel budget. 2. Ove si ravvisino scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, devono essere concordate idonee azioni correttive, sia in termini di individuazione delle linee guida che la società deve seguire per conformare la propria attività agli obiettivi assegnati, sia in termini di ridefinizione degli obiettivi, laddove risultino non più adeguati.	1. Le società partecipate inviano situazioni infrannuali (semestrali) che sono oggetto di lettura ed analisi critica, al fine di verificare e l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel budget. 2. Ove si ravvisino scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, devono essere concordate idonee azioni correttive, sia in termini di individuazione delle linee guida che la società deve seguire per conformare la propria attività agli obiettivi assegnati, sia in termini di ridefinizione degli obiettivi, laddove risultino non più adeguati.

Articolo 16 - Bilanci consuntivi	Articolo 15 - Bilanci consuntivi
1. I bilanci consuntivi delle società partecipate devono pervenire alla Città od alla Holding FCT entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.	1. I bilanci consuntivi delle società partecipate devono pervenire alla Città od alla FCT Holding S.p.a. entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione dell'Assemblea dei Soci. In assenza del rispetto di tale termine la Città o FCT Holding S.p.a. si riservano di non approvare il bilancio.
2. I dati di bilancio pervenuti vengono gestiti tramite apposito applicativo che ne garantisce l'archiviazione e l'elaborazione e che permette la produzione di apposita reportistica. Tale attività si conclude con la redazione di una relazione, in cui vengono presentati e commentati gli schemi di bilancio riclassificati, nonché evidenziate le eventuali criticità del bilancio. Si procede inoltre ad un confronto e ad un'analisi critica dei dati consuntivi con quelli del budget dello stesso anno.	2. Il bilancio e i documenti a corredo dello stesso pervenuti sono oggetto di una attività di verifica che si conclude con la redazione di una relazione, in cui vengono presentati e commentati gli schemi di bilancio, nonché evidenziate le eventuali criticità del bilancio e include inoltre un confronto e ad un'analisi critica dei dati consuntivi con quelli del budget. La relazione effettua l'analisi della regolarità formale della documentazione ricevuta ed esclude la valutazione circa la veridicità dei dati riportati in considerazione delle funzioni a tal fine svolte dal Collegio Sindacale, dal Revisore e dall'organo amministrativo della Società.
Articolo 17 - Report annuali	Articolo 17 - Report annuali
1. Ogni anno, dopo la conclusione delle assemblee di approvazione del bilancio consuntivo, vengono predisposti dei report annuali in cui sono presentati i principali dati di bilancio con riferimento all'ultimo triennio e le relazioni predisposte dalla Direzione Partecipazioni relative a ciascun bilancio consuntivo.	1. Ogni anno, dopo la conclusione delle assemblee di approvazione del bilancio consuntivo, vengono predisposti dei report annuali in cui sono presentati i principali dati di bilancio con riferimento all'ultimo triennio e le relazioni predisposte dalla Direzione Partecipazioni relative a ciascun bilancio consuntivo.
2. I report annuali vengono messi a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.	2. I report annuali vengono messi a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.
Articolo 18 - Bilancio consolidato	Articolo 16 - Bilancio consolidato
1. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il criterio della competenza economica. Il bilancio consolidato si riferisce alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio.	1. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il criterio della competenza economica. Il bilancio consolidato si riferisce alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere

2. Le fasi necessarie per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino sono le seguenti: I. armonizzazione dei bilanci sulla base del piano dei conti di Gruppo, al fine di renderli omogenei e confrontabili; II. verifica dell'area di consolidamento; III. raccolta dei dati di bilancio degli enti consolidati e della capogruppo Città di Torino (rendiconto, ed in particolare, prospetti di conto del patrimonio e di conto economico); IV. raccolta delle informazioni, alla cui verifica si è già provveduto nel corso dell'anno, relative ai rapporti intercompany tra l'ente locale e gli enti consolidati, nonché dei rapporti intercompany tra gli enti stessi. Le società e gli enti che rientrano nell'area di consolidamento devono fornire le informazioni relative ai rapporti intercompany attraverso la compilazione di un apposito prospetto, da consegnare unitamente al bilancio consuntivo entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione del bilancio consuntivo; V. scritture di rettifica e di elisione dei rapporti intercompany e scritture di consolidamento; VI. elaborazione degli schemi di bilancio consolidato; VII. redazione della nota integrativa.	approvato entro il termine previsto dal D. Lgs. n. 118/2011. La procedura e le attività per la redazione del bilancio consolidato sono disciplinate dall'Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011. A tal fine è definito un gruppo di lavoro con apposita determinazione del Segretario Generale.
	Articolo 17 - Controllo analogo sulle società in house
	1. Nei confronti delle società in house providing, l'Amministrazione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. Il controllo analogo viene esercitato congiuntamente agli altri enti pubblici soci, quando il capitale sociale non è detenuto in via esclusiva dal Comune di Torino. 2. In particolare: A. il Comune di Torino esercita, in via congiunta con gli altri enti pubblici soci se presenti nel capitale, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; B. il capitale della società è interamente pubblico, ad eccezione della partecipazione di capitali privati, prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società; C. la società non persegue interessi contrari a

	quelli del Comune di Torino. 3. Le modalità temporali attraverso cui si esercita il controllo analogo sono: - il «controllo ex ante» esercitabile attraverso la previsione nel documento di programmazione dell'Amministrazione degli obiettivi da perseguire con l'in house providing od attraverso la preventiva approvazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali di gestione meglio individuati nei singoli statuti sociali; - il «controllo contestuale» esercitabile attraverso la richiesta di incontri e relazioni periodiche sull'andamento della società nonché attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con indicazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario ed attraverso il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza; - il «controllo ex post» esercitabile attraverso la fase di approvazione del bilancio di esercizio, dando atto dei risultati raggiunti dalla società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. 4. Ai fini del controllo analogo, l'Amministrazione prevede, nel Documento Unico di Programmazione, le strategie e gli obiettivi da perseguire attraverso le singole società in house. 5. Le modalità dell'esercizio da parte del Comune di Torino dei poteri e delle facoltà di cui ai precedenti commi, in via necessariamente congiunta con gli altri enti pubblici soci qualora la partecipazione societaria non sia esclusiva, vengono determinate dallo statuto della società, che il Comune deve preventivamente approvare e, quando occorra, nell'ambito di appositi patti parasociali.
	Articolo 18 - Sistema informativo
	1. Per favorire l'attività di controllo e lo scambio di informazioni e documenti tra l'Amministrazione e le società partecipate, l'Area Partecipazioni Comunali adotta un sistema

	informativo dedicato, nel quale ciascuna società provvederà a depositare gli atti, i documenti e le informazioni previste dal presente regolamento o che venissero richieste dall' Area predetta. 2. Gli organi amministrativi delle società partecipate sono tenuti a collaborare fattivamente con l'Area Partecipazioni per implementare adeguatamente il sistema informativo previsto al comma precedente e per mantenere aggiornate le informazioni in esso contenute.
Articolo 19 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali	Articolo 19 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali
1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, ai sensi dell'articolo 81 Statuto della Città, rileva periodicamente attraverso sistema informativo il grado di attuazione degli obiettivi collegati agli impegni assunti nei contratti di servizio, comunque denominati, intercorrenti con le società e gli altri enti incaricati di gestire servizi pubblici e, in particolare, di quelli che concernono la qualità dei servizi. In relazione alla qualità dei servizi organizza monitoraggi ed analisi che rilevino tanto la qualità percepita, in termini di soddisfazione dei cittadini, quanto la qualità erogata, sulla base di parametri oggettivi, confrontabili sia nel tempo, sia tra gestori diversi. 2. L'Agenzia redige una relazione annuale nella quale vengono analizzati gli eventuali scostamenti e sono individuate possibili azioni correttive. L'Agenzia predispone inoltre analisi e relazioni più specifiche e con diversa periodicità su incarico della Conferenza dei Capigruppo.	1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, ai sensi dell'articolo 81 Statuto della Città, rileva periodicamente attraverso sistema informativo il grado di attuazione degli obiettivi collegati agli impegni assunti nei contratti di servizio, comunque denominati, intercorrenti con le società e gli altri enti incaricati di gestire servizi pubblici e, in particolare, di quelli che concernono la qualità dei servizi. In relazione alla qualità dei servizi organizza monitoraggi ed analisi che rilevino tanto la qualità percepita, in termini di soddisfazione dei cittadini, quanto la qualità erogata, sulla base di parametri oggettivi, confrontabili sia nel tempo, sia tra gestori diversi. 2. L'Agenzia redige una relazione annuale nella quale vengono analizzati gli eventuali scostamenti e sono individuate possibili azioni correttive. L'Agenzia predispone inoltre analisi e relazioni più specifiche e con diversa periodicità su incarico della Conferenza dei Capigruppo.
	Articolo 19 - Controllo qualità servizi pubblici locali
	1. L'Amministrazione svolge il controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali gestiti dalle società partecipate e dagli altri enti/soggetti affidatari al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza e il miglioramento dei servizi. 2. Il controllo di cui al comma 1 ha per oggetto la qualità erogata, con lo scopo specifico di assicurare che siano rispettate le condizioni e i livelli minimi stabiliti dal contratto di servizio o da altri atti comunque denominati e i livelli stabiliti dalle Carte della Qualità; tale verifica deve essere svolta sulla base di parametri e standard oggettivi, confrontabili sia nel tempo, sia tra gestori diversi. Il controllo di cui al comma 1 ha altresì per oggetto la qualità percepita, con lo scopo specifico di attivare un orientamento verso il Cliente /Utente e in particolare

	di individuarne il grado di soddisfazione, rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi gruppi di cittadini, accogliere idee e promuovere la partecipazione, verificare l'efficacia delle policies. Tale verifica deve essere svolta nel rispetto delle competenze dell'Autorità d'ambito là dove istituita e con cadenza non superiore al triennio. 3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dalle Direzioni competenti per materia con il coinvolgimento del servizio qualità e controllo di gestione e con il coordinamento dell'area Partecipazioni comunali ai fini di realizzare, per quanto possibile, la standardizzazione e l'omogeneità del controllo sui diversi servizi. 4. L'Amministrazione conformemente a quanto previsto dall'art 2 comma 461 della legge n. 244 del 24/12/2017, organizza tramite l'Area Partecipazioni comunali una apposita sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi da tenersi nell'anno successivo a quello oggetto di verifica. In tale sede viene effettuato un confronto sull'andamento annuale del servizio unitamente all'analisi dei reports e dei reclami nonché sugli esiti dei controlli sulla qualità erogata e percepita. La sessione deve coinvolgere oltre che l'Ente titolare del servizio, il Soggetto gestore, le eventuali categorie coinvolte e le Associazioni dei consumatori in rappresentanza dei cittadini /utenti così come individuate da apposito Regolamento della Città di Torino nr. 354 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 maggio 2012 (mecc. Nr. 2012 00604/064). Con le Associazioni dei consumatori la Città di Torino può definire appositi protocolli di intesa. 5. Per le modalità di attuazione dei controlli di cui al presente articolo, si rinvia ad appositi provvedimenti della Giunta comunale da adottarsi nell'ambito degli indirizzi generali contenuti nel presente regolamento.
Articolo 20 - Altri controlli	
1. Gli obiettivi collegati agli impegni assunti nei contratti di servizio, comunque denominati, con le società e gli altri enti concessionari, con particolare considerazione della qualità dei servizi erogati, sono altresì oggetto di specifici controlli, che rispondono ai principi ed ai criteri di cui al Capo V, da parte dei Servizi comunali competenti per materia, con l'individuazione di azioni di riallineamento anche immediato o comunque a breve periodo. Gli obiettivi considerati sono quelli dettagliati nei singoli contratti; in mancanza e comunque in via interpretativa e integrativa, si osservano le finalità e si adottano gli	

strumenti previsti dagli indirizzi del Consiglio Comunale "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi" (deliberazione Consiglio Comunale 12 luglio 2010 - mecc. 2010 02177/002).	
---	--